



# Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche

Polizza collettiva agevolata sulle rese contro le avversità catastrofali, di frequenza e  
accessorie

## Condizioni di assicurazione

Edizione Febbraio 2024

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le  
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -  
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

**Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 D.M. n. 64591 del ..../03/2024, in attuazione al Piano Strategico Nazionale PAC 2023 – 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 8645 del 02/12/2022, dall'art. 76 del Reg. UE 2115/2021 e dal Decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004.**

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova  
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;  
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

[www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

---

## Guida alla consultazione

---

Caro Cliente,

la polizza Avversità Atmosferiche è rivolta all'imprenditore agricolo proprietario o conduttore di azienda, che coltiva determinate specie agricole che intende tutelare contro i rischi di avversità atmosferiche, a protezione del proprio patrimonio/attività, anche alla luce della possibilità di usufruire del Contributo Pubblico per la copertura.

Le condizioni di assicurazione sono state elaborate e strutturate per rendere più chiara e semplice la loro lettura e comprensione.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Sommario**
- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Assicurazione Avversità Atmosferiche**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**
- **Contatti e numeri utili**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **testo evidenziato in grigio:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **testo evidenziato in grassetto:** sono segnalate in grassetto le definizioni, i titoli di Sezione e gli articoli;

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

## Sommario

<b>Glossario</b>	<b>p. 9</b>
<b>Definizioni valide per l'assicurazione in generale</b>	<b>p. 9</b>
<b>Definizioni relative alle avversità assicurabili</b>	<b>p.12</b>
<b>Definizioni valide ai fini della classificazione del danno</b>	<b>p.14</b>
<b>Sezione I – Norme comuni</b>	<b>p.19</b>
ART. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	p.19
ART. 1.2 – Variazione del rischio	p.19
ART. 1.3 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.19
ART. 1.4 – Pagamento del premio	p.19
ART. 1.5 – Altre assicurazioni	p.19
ART. 1.6 – Limiti territoriali	p.19
ART. 1.7 – Modifiche dell'assicurazione - rettifiche	p.20
ART. 1.8 – Esagerazione dolosa del danno	p.20
ART. 1.9 – Legge applicabile e foro competente	p.20
ART. 1.10 – Rinvio alle norme di legge	p.20
ART. 1.11 – Oneri fiscali	p.20
ART. 1.12 – Clausola Broker	p.20
<b>Sezione II – Assicurazione Avversità Atmosferiche</b>	<b>p.21</b>
Cosa è assicurato	
ART. 2.1 – Oggetto della garanzia	p.21
ART. 2.2 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili	p.21
ART. 2.3 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio	p.22
ART. 2.4 – Prodotto di secondo raccolto	p.22
ART. 2.5 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	p.23
ART. 2.6 – Campioni	p.23
ART. 2.7 – Danno di quantità	p.23

### PRODUZIONI ARBOREE

<b>FRUTTA</b>	<b>p.24</b>
ART. 2.8 – Operatività della garanzia	p.25
ART. 2.9 – Prodotti precoci	p.24
ART. 2.10 – Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	p.25
ART. 2.11 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.25
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: ACTINIDIA (100A000-100B000) - ALBICOCCHE (093A000 - 093B000) - ALBICOCCHE PRECOCI (094A000- 094B000) - NETTARINE (887A000-887B000) - NETTARINE PRECOCI (987A000 - 987B000) - PESCHE (087A000 - 087B000) - PESCHE PRECOCI (871A000-871B000) - SUSINE (091A000-091B000) - SUSINE PRECOCI (911A000-911B000) - CACHI (095A000) - FICHI (077A000) - FICHI D'INDIA (187A000) - MELE (083A000 -083B000) - MELAGRANE (133A000) - PERE (085A000 - 085B000) - PERE PRECOCI (851A000 - 851B000)	
ART. 2.12 – Danno di qualità	p.25
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: CILIEGIE (089A000 - 089B000)	
ART. 2.13 – Operatività della garanzia	p.29
ART. 2.14 – Danno di qualità	p.30

<b>OLIVE</b>	<b>p.31</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: OLIVE DA OLIO (081A000)	
ART. 2.15 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.31
ART. 2.16 – Danno di qualità	p.31
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: OLIVE DA TAVOLA (181A000)	
ART. 2.17 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.31
ART. 2.18 – Danno di qualità	p.31
 <b>UVA DA TAVOLA</b>	 <b>p.32</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: UVA DA TAVOLA (003A000), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (003A800), UVA DA TAVOLA COPERTA CON RETI ANTIGRANDINE (003A100), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA E RETI ANTIGRANDINE (003A180)	
ART. 2.19 – Operatività della garanzia	p.32
ART. 2.20 – Danno di qualità	p.32
ART. 2.21 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.32
 <b>UVA DA VINO</b>	 <b>p.33</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: UVA DA VINO (002B000-002B100 - 002B200)	
ART. 2.22 – Operatività della garanzia	p.33
ART. 2.23 – Garanzia aggiuntiva eccesso pioggia	p.33
ART. 2.24 – Avv. alluvione, brina, gelo, siccità, vento forte – danno di quantità	p.33
ART. 2.25 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.34
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: (002B000 - 002B100 - 002B200)	
ART. 2.26 – Danno di qualità convenzionale “B”	p.34
<b>VIVAI</b>	
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DIVITE) (165A000 - 264A000)	
ART. 2.27 – Operatività della garanzia	p.35
ART. 2.28 – Danno di qualità	p.35
ART. 2.29 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.35
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE (165A000)	
ART. 2.30 – Operatività della garanzia	p.36
ART. 2.31 – Valutazione del danno	p.36
ART. 2.32 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.36
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) (061A000)	
ART. 2.33 – Operatività della garanzia	p.37
ART. 2.34 – Valutazione del danno	p.37
ART. 2.35 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.37
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO) (062A000-123A000)	
ART. 2.36 – Operatività della garanzia	p.38
ART. 2.37 – Valutazione del danno	p.38
ART. 2.38 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.38
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) (063A000)	
ART. 2.39 – Operatività della garanzia	p.38

ART. 2.40 – Valutazione del danno	p.38
ART. 2.41 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.39
Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)	
ART. 2.42 – Operatività della garanzia	p.39
ART. 2.43 – Valutazione del danno	p.39
ART. 2.44 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.40

## PRODUZIONI ERBACEE

ART. 2.45 – Avversità aggiuntiva eccesso di pioggia	p.41
ART. 2.46 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.41

### BARBABIETOLA DA ZUCCHERO p.42

Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (028A000)

ART. 2.47 – Danno di qualità	p.42
------------------------------	------

### FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI p.43

Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: FRUMENTO TENERO (0010000), FRUMENTO DURO (9010000), FRUMENTO TENERO DA SEME (1470000), FRUMENTO DURO DA SEME (1460000 ), ALTRI CEREALI AUTUNNO-VERNINI ORZO (6010000), AVENA (4010000), SEGALE (5010000), TRITICALE (3010000), FARRO (7010000), GRANO SARACENO (1010000), FRUMENTO DA BIOMASSA (3040000), FRUMENTO DURO DA BIOMASSA (3140000), FRUMENTO POLONICO KHOROSAN (4530000), FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO (4260000), FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO (4270000), SPELTA (8010000)

ART. 2.48 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.43
--	------

### CETRIOLI - ZUCCHE - ZUCCHINE p.44

Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)

ART. 2.49 – Danno di qualità	p.44
ART. 2.50 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.44

### CIPOLLA p.45

Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: CIPOLLA (055A000)

ART. 2.51 – Danno di qualità	p.45
------------------------------	------

### COCOMERI E MELONI p.46

Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

ART. 2.52 – Operatività della garanzia	p.46
ART. 2.53 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.46

Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

ART. 2.54 – Danno di qualità convenzionale “A”	p.46
--	------

### GIRASOLE p.48

ART. 2.55 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.48
--	------

### COLZA E SOIA p.49

ART. 2.56 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.49
--	------

Condizioni vevoli per le seguenti tipologie di polizza: COLZA (0170000) E SOIA (0350000)

<b>LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA</b>	<b>p. 50</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: CECI (0310000), FAGIOLI (0210000), FAGIOLI DA INDUSTRIA (0220000), FAGIOLI SECCHI (0230000), FAGIOLI SECCHI NANI (4190000), FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI (4200000), FAGIOLINI (0240000), FAGIOLINI DA INDUSTRIA (4210000), FAVA (0320000), FAVA SECCA (4230000), FAVINO (6320000), LENTICCHIE (0330000), LUPINI (0340000), PISELLI (0260000), PISELLO PROTEICO (2270000), PISELLI SECCHI (0270000)	
ART. 2.57 – Prodotti assicurati	p.50
ART. 2.58 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.50
<b>PICCOLI FRUTTI</b>	<b>p.51</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000), MORE (5510000- 551A000), RIBES (0680000-068A000), UVA SPINA (1930000-193A000), LAMPONI (1160000-116A000), MIRTILLI (5500000-550A000) E ALTRI PICCOLI FRUTTI	
ART. 2.59 – Operatività della garanzia	p.51
ART. 2.60 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.51
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: MORE (5510000), RIBES (0680000), UVA SPINA (1930000), LAMPONI (1160000), MIRTILLI (5500000), FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)	
ART. 2.61 – Danno di qualità	p.51
<b>MAIS</b>	<b>p.52</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: MAIS DA GRANELLA (0050000-005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)	
ART. 2.62 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati	p.52
ART. 2.63 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.52
ART. 2.64 – Danno di qualità	p.52
<b>MELANZANA</b>	<b>p.54</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: MELANZANA (058A000)	
ART. 2.65 – Operatività della garanzia	p.54
ART. 2.66 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.54
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: MELANZANA (058A000)	
ART. 2.67 – Danno di qualità	p.54
<b>PEPERONE</b>	<b>p.55</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: PEPERONE (059A000)	
ART. 2.68 – Operatività della garanzia	p.55
ART. 2.69 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.55
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: PEPERONE (059A000)	
ART. 2.70 – Danno di qualità	p.55
<b>PATATA</b>	<b>p.56</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: PATATA DA INDUSTRIA E PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000-), PATATA DA INDUSTRIA (0180000-018000)	
ART. 2.71 – Operatività della garanzia	p.56
ART. 2.72 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.56
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000-018000)	
ART. 2.73 – Operatività della garanzia	p.56

ART. 2.74 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.56
<b>POMODORO</b>	<b>p.57</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: POMODORO DA INDUSTRIA (008A000-009A000), POMODORO DA CONSUMO FRESCO (010A000), POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI (998A000)	
ART. 2.75 – Operatività della garanzia	p.57
ART. 2.76 – Danno di qualità	p.57
ART. 2.77 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.58
<b>RISO</b>	<b>p.59</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: RISO (0040000-004A000) E RISO INDICA (9040000- 904A000)	
ART. 2.78 – Operatività della garanzia <i>Riso Indica, lungo B</i>	p.59
ART. 2.79 – Avversità sbalzo termico	p.59
ART. 2.80 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.59
ART. 2.81 – Danno di qualità	p.59
<b>PRODUZIONI DA SEME</b>	<b>p.61</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza:	
ART. 2.82 – Obblighi dell'assicurato	p.61
ART. 2.83 – Massime rese assicurabili ad ettaro	p.61
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)	
ART. 2.84 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati	p.61
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: ERBA MEDICA DA SEME (0370000)	
ART. 2.85 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati	p.62
<b>SPINACIO</b>	<b>p.63</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: SPINACIO (0710000)	
ART. 2.86 – Operatività della garanzia	p.63
ART. 2.87 – Quantificazione del danno	p.63
ART. 2.88 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.63
<b>TABACCO</b>	<b>p.64</b>
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)	
ART. 2.89 – Operatività della garanzia	p.64
ART. 2.90 – Valutazione del danno	p.64
ART. 2.91 – Tabacco <i>Virginia Bright</i>	p.64
ART. 2.92 – Tabacco <i>Kentucky e Nostrano del Brenta</i>	p.64
ART. 2.93 – Rilevazione del danno	p.65
ART. 2.94 – Avversità vento forte	p.65
ART. 2.95 – Decorrenza della garanzia e scadenza della garanzia	p.65
<b>Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura</b>	<b>p.66</b>
ART. 2.96 – Esclusioni	p.66
ART. 2.97 – Franchigia	p.67
ART. 2.98 – Franchigie minime per tipologia di polizza	p.68
ART. 2.99 – Limite d'indennizzo	p.68
ART. 2.100 – Scoperto	p.68

---

<b>Sezione III – Norme che regolano la liquidazione dei sinistri</b>	<b>p.69</b>
ART. 3.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	p.69
ART. 3.2 – Adempimento in caso di sinistro per i prodotti erbacei	p.69
ART. 3.3 – Adempimento in caso di sinistro per SPINACI (0710000) e per VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)	p.69
ART. 3.4 – Adempimento in caso di sinistro per TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)	p.69
ART. 3.5 – Dati agrometeorologici	p.70
ART. 3.6 – Soglia	p.70
ART. 3.7 – Modalità per la determinazione del danno	p.70
ART. 3.8 – Mandato del perito	p.70
ART. 3.9 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno	p.71
ART. 3.10 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	p.72
ART. 3.11 – Perizia d'appello	p.72
ART. 3.12 – Norme particolari per la perizia d'appello	p.72
ART. 3.13 – Modalità della perizia d'appello	p.72
ART. 3.14 – Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso	p.72
ART. 3.15 – Pagamento dell'indennizzo	p.73
<b>Contatti utili</b>	<b>p.74</b>



## Glossario

### Definizioni valide per l'assicurazione in generale

<b>Anterischio:</b>	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
<b>Assicurazione:</b>	Le condizioni di assicurazione, la Polizza Convenzione, il Certificato di Assicurazione o la Polizza.
<b>Assicurato:</b>	Il socio del Contraente - Imprenditore Agricolo in attività ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2115/2021 - il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Attecchimento</b>	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno a radice nuda o con zolla, della coltura stessa. Relativamente al prodotto Vivaio, si intende la corretta formazione del callo cicatriziale nel punto di innesto con conseguente piena compatibilità dei due bionti e regolare sviluppo della pianta.
<b>Bollettino di campagna</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo. Tale documento potrà essere inviato a mezzo PEC oppure in formato cartaceo (firma autografa) e potrà contenere annotazioni (Riserva) o evidenza di Perizia negativa.
<b>Certificato assicurazione:</b>	<p>di L'adesione alla Polizza Convenzione che contiene la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia, della presenza di polizze integrative non agevolate;</li> <li>- <b>le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;</b></li> <li>- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata di cui al D. Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura;</li> <li>- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.</li> </ul>
<b>Coltura irrigua</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla Pubblica Amministrazione.
<b>Contraente:</b>	L'Organismo collettivo di difesa (Consorzio di difesa) stipulante l'Assicurazione.
<b>Convalida:</b>	Conferma, apposta sul Certificato di Assicurazione dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Convenzione.
<b>Emergenza:</b>	Lo spuntare delle piantine dal terreno
<b>Fase fenologica:</b>	Stato specifico del ciclo vitale della coltura identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale, indotto dalle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.
<b>Franchigia:</b>	La percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Georeferenziazione:</b>	Tecnica di attribuzione di coordinate geografiche ad un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali.

<b>Impresa agricola:</b>	L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
<b>Imprenditore agricolo:</b>	Persona fisica, Società o Ente titolare dell'Impresa Agricola.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Intermediario:</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
<b>Limite di indennizzo:</b>	L'importo massimo indennizzabile in caso di Sinistro.
<b>Mancata resa:</b>	È la differenza tra la resa effettiva (Produzione Effettiva) risultante al momento del raccolto e la Resa Assicurata (Produzione Assicurata) da determinarsi con le modalità previste a livello contrattuale.
<b>Notifica:</b>	Per Notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla Società. Essa deve contenere almeno: nome dell'Assicurato, prodotto, quantitativo e valore assicurato, superfici, comune di ubicazione del rischio, coordinate geografiche o riferimenti catastali, Franchigia, avversità atmosferiche assicurate nonché l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa e di eventuali danni accaduti prima della notifica del rischio.
<b>Pgra:</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emanato annualmente con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf).
<b>Partita:</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza interruzione di continuità e coordinate geografiche/dati catastali (Georeferenziazione) propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima specie e Varietà di prodotto all'interno dello stesso comune e appartenente all'Impresa Agricola assicurata.
<b>Pai:</b>	Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
<b>Perizia d'appello:</b>	Perizia ulteriore effettuata su richiesta dell'Assicurato, da svolgere in maniera collegiale da tre periti, due nominati dalle parti ed uno scelto da entrambi su un elenco di periti terzi allegato alla Polizza Convezione.
<b>Perizia negativa:</b>	Impossibilità di eseguire la perizia dei prodotti denunciati, a seguito di specifiche motivazioni indicate dal perito in apposita relazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Polizza convenzione:</b>	Il contratto con il quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Prezzi unitari:</b>	Valori espressi in euro per unità di prodotto oggetto di garanzia.
<b>Prodotto:</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche assicurabili - dettagliate anche per Varietà - come da PGRA indicate nel Certificato di Assicurazione.
<b>Produzione aziendale ordinaria:</b>	È la produzione complessiva dell'Impresa Agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per prodotto nel triennio precedente o alla media triennale calcolata su cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
<b>Produzione assicurata:</b>	È la produzione oggetto di garanzia riportata nel Certificato di Assicurazione o Polizza e riferita all'intero ciclo produttivo.
<b>Produzione effettiva:</b>	È la produzione presente in campo al momento della stima da parte del perito e riferita al momento della raccolta.

<b>Produzione indennizzabile:</b>	È la produzione potenziale dell'annata, o la produzione assicurata (se inferiore alla potenziale), detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia.
<b>Produzione potenziale:</b>	È la Produzione Potenziale dell'annata.
<b>Produzione irrisarcibile:</b>	Mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la Produzione Indennizzabile.
<b>Quietanza:</b>	Ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento di una somma di denaro rilasciata dal percettore della stessa. La Società rilascia Quietanza di pagamento dei premi da parte del Contraente; l'Assicurato rilascia Quietanza di pagamento dell'Indennizzo da parte della Società.
<b>Resa assicurata:</b>	Corrisponde alla Produzione Aziendale Ordinaria o a quella realmente ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.
<b>Riserva:</b>	Annotazione che il perito riporta nel Bollettino di campagna/relazione di perizia qualora riscontri divergenze rispetto a quanto indicato nel Certificato di Assicurazione. La Riserva viene espressa in favore della Società.
<b>Scoperto</b>	Percentuale del danno liquidabile secondo quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Semina:</b>	La messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi dell'avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	REVO Insurance S.p.A., che stipula con il Contraente la Polizza o la Polizza Convenzione.
<b>Soglia:</b>	Percentuale - definita annualmente dal PGRA - di perdita di Produzione Aziendale Ordinaria conseguente ad eventi assicurati, superata la quale matura il diritto all'Indennizzo.
<b>Trapianto:</b>	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>Valore Assicurato:</b>	Valore della Produzione indicata sul Certificato di Assicurazione.
<b>Varietà:</b>	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
<b>Zona:</b>	ZONA 1 Area geografica che comprende le regioni dell'Italia settentrionale: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. ZONA 2 Area geografica che comprende le regioni dell'Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. ZONA 3 Area geografica che comprende le regioni dell'Italia meridionale e insulare: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

## Definizioni relative alle Avversità Assicurabili

### Premesso che:

- A) per tutte le avversità assicurabili, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni.
- B) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura;
- C) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geo pedologiche e orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Nel testo che segue si intendono per:

#### Avversità catastrofali

<b>Alluvione:</b>	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
<b>Brina:</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
<b>Gelo:</b>	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
<b>Siccità:</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della Produzione Assicurata. Gli effetti della Siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

#### Avversità di frequenza

<b>Grandine:</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
<b>Eccesso di neve</b>	Precipitazione atmosferica costituita da aghi, lamelle di ghiaccio, fiocchi o granuli, che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
<b>Eccesso di pioggia:</b>	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Tale evento può essere causato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% e non inferiori a 80 mm rispetto alla media decadale del periodo in cui si è verificato l'evento oggetto di denuncia,</li> </ul>

	<p>calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi 5 anni, relativa all'arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l'evento denunciato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale di 72 ore consecutive;</li> <li>- nubifragio, intendendo per esso la precipitazione di breve durata caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferita ad un arco temporale di 3 ore.</li> </ul>
<b>Vento forte:</b>	<p>Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km orari o 14 metri/secondo) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.</p>
<b>Avversità accessorie</b>	
<b>Colpo di sole</b>	<p>Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40°C che per durata e intensità provochino scottature al prodotto assicurato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.</p>
<b>Ondata di calore</b>	<p>Periodo di tempo prolungato di almeno 15 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore a 40°C e tale da produrre effetti determinanti e gravi sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.</p>
<b>Sbalzo termico</b>	<p>Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori a 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime o minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.</p>
<b>Vento caldo</b>	<p>(Scirocco e/o Libeccio) Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C che per durata ed intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.</p>

## Definizioni valide ai fini della classificazione del danno

(Recepite, ove pertinente, nella Sezione II)

### DRUPACEE – POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

**A) Lesione:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità Grandine e Vento forte

- **Minima:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **Lieve:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **Media:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **Notevole:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.:

- 1) Per le Ciliegie e le cultivar di Susine a frutto piccolo, i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le Albicocche e le restanti cultivar di Susine si considerano ridotti di 1/4.
- 2) Per le Mele si definisce lesione il trauma che ha provocato la rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente detto trauma viene classificato come ondulazione.

**B) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:**

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
<b>Qualche</b>	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
<b>Più</b>	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
<b>Numerose</b>	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

**C) Ondulazione:** fenomeno (tipico delle Mele) di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica. Segue una classificazione dell'ondulazione in funzione della superficie del frutto interessata dal fenomeno:

- **Traccia:** non più di una lesione lieve;
- **Lieve:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- **Notevole:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

**D) Deformazione:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

- **Lieve:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
  - **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/10 ma inferiore o uguale a 1/3 di quella del frutto;
  - **Grave:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
- E) Frutto distrutto:** è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore mercantile. Si considera, altresì, distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.
- F) Lesione riparata:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
- G) Alterazione dell'epicarpo:** (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura, cracking). Tali alterazioni vengono classificate, in relazione alla dimensione della superficie interessata dal fenomeno, come segue (a parte per cinghiatura):
- **Traccia:** la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;
  - **Lieve:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
  - **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
  - **Notevole:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
- **Rugginosità, Imbrunimento, Arrotatura, Abrasione:** lesioni istologiche superficiali, interessanti l'epidermide, riparate da successivi processi di suberificazione.
  - **Scottatura:** lesioni istologiche superficiali causate dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo.
  - **Ammaccatura:** compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.
  - **Cinghiatura:** anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal Gelo. Tale alterazione viene classificata, in relazione alla dimensione della superficie interessata dal fenomeno, come segue:
    - **Lieve:** interessamento della circonferenza fino a 45°;
    - **Media:** interessamento della circonferenza da 45° a 135°;
    - **Notevole:** interessamento della circonferenza oltre i 135°
  - **Cracking:** fessurazione, spaccatura provocata dall'eccessiva disponibilità di acqua e dall'aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull'epidermide che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L'assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici ed il frutto.

## CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

- A) Incisioni:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità Grandine e Vento forte
- **Lievi al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
  - **Medie al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

- **Profonde al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

**B) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:**

	Lesioni
Qualche	Da 1 a 3
Più	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 90% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo», pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 90%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dalle avversità in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpali e/o mesocarpali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della Varietà.

La marcescenza dei frutti non è ricompresa tra i fenomeni in garanzia.

## MELAGRANE

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

**A) Lesione:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità Grandine e Vento forte

- **Minima:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **Lieve:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **Media:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **Notevole:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**B) Incisioni:**

- **Lievi al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **Medie al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- **Profonde al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

**C) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:**

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Incisioni lievi	Incisioni medie
Qualche	Fino a 8	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
Più	Da 9 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
Numerose	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8



## VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori

### POMACEE

- A) Lesione:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
- B) Lacerazione:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
- C) Svettamento:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.
- D) Stroncamento:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.
- E) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:** Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
Rada	Fino a 7
Qualche	Da 8 fino 12
Numerose	Oltre 12

Ai fini della valutazione di idoneità alla formazione della futura pianta, saranno presi in considerazione esclusivamente i rami anticipati adeguati per dimensione e posizionati sull'astone tra i 50 ed i 100 cm per il pero e tra i 50 e 110 per il melo.

### DRUPACEE

- A) Lesione:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 2,5 o > a cm 1,5.
- B) Lacerazione:** ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
- C) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:** Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
Rada	Fino a 7
Qualche	Da 8 fino 12
Numerose	Oltre 12

Ai fini della valutazione di idoneità alla formazione della futura pianta, saranno presi in considerazione esclusivamente i rami anticipati adeguati per dimensione e posizionati sull'astone nella fascia che va da 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone.

## PIANTE DI VITI PORTAINNESTI (PIANTE MADRI DI PORTAINNESTI DI VITE)

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

- A) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:**

	Lesioni/Lacerazioni
Qualche	Da 1 a 3
Più	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 7

## POMODORI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

- **Lesione:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità Grandine e Vento forte **Minima:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **Lieve:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **Media:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **Profonda:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**A) Ammaccatura:** alterazione della superficie del frutto con conseguente alterazione cromatica ma senza rottura del tessuto epidermico.

**B) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:**

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e profonde
Qualche	Fino a 5	Fino a 4
Più	Da 6 a 10	Da 5 a 7
Numerose	Oltre 10	Oltre 7

**C) Deformazione:** fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni di grandini precoci;

- **Leggera:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
- **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/10 e inferiore o uguale a 1/3 della bacca;
- **Grave:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

**D) Bacca distrutta:** è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.  
Si considera, altresì, distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

**E) Lesione cicatrizzata:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

## Sezione I - Norme comuni

### Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, mediante la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all'atto della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione medesima.

### Art. 1.2 Variazione del rischio

In caso di modifica delle circostanze o della natura dei rischi che sono alla base della presente Assicurazione, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Società e nessun Sinistro successivo a tale modifica sarà coperto ai sensi della presente Assicurazione a meno che tale modifica sia stata accettata dall'Assicuratore.

### Art. 1.3 Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre – fermo quanto espressamente previsto dalla Sezione II per la Fase Fenologica di ciascun Prodotto assicurato - dalle ore 12.00:

- A) del 3° (terzo) giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell'Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale per le avversità Grandine e Vento forte;
- B) del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell'Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale - per le avversità Alluvione, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Sbalzo termico, Gelo, Brina;
- C) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell'Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale - per l'avversità Siccità e Vento caldo;

La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.

La data di Notifica è indicata nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia cessa, per l'avversità Vento forte 15 giorni prima della maturazione di raccolta, salvo quanto previsto dalla Sezione II mentre per le rimanenti avversità la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalla Sezione II.

L'Assicurazione non si intende rinnovata tacitamente.

### Art. 1.4 Pagamento del premio

Il Premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione, il quale ai fini della sua validità deve essere debitamente sottoscritto dall'Assicurato e trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio e per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio. Qualora il Certificato di Assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con Premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della Polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

### Art. 1.5 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altri contratti di Assicurazione validi ed efficaci che prevedano la copertura del medesimo rischio.

### Art. 1.6 Limiti territoriali

Le garanzie assicurative operano esclusivamente per i Sinistri occorsi nel territorio italiano.

**Art. 1.7 Modifiche dell'assicurazione - rettifiche**

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

**Art. 1.8 Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

**Art. 1.9 Legge applicabile e foro competente**

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione della presente Assicurazione foro competente esclusivo è quello di Milano.

**Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 1.11 Oneri fiscali**

Gli eventuali oneri fiscali relativi alla presente Assicurazione rimangono in carico all'Assicurato.

**Art. 1.12 Clausola broker (valida in caso di Polizza affidata a Broker)**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato in polizza (di seguito il "Broker").

Pertanto, tutti i rapporti inerenti al presente contratto di assicurazione sono svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker, il quale tratta con la Compagnia.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto sono effettuate o ricevute per conto del Contraente/Assicurato dal Broker e si intendono come effettuate o ricevute dal Contraente/Assicurato stesso, con esclusione delle comunicazioni relative alla durata e alla cessazione del contratto. Tali comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente dal Contraente/Assicurato alla Compagnia e viceversa.

Tutte le comunicazioni effettuate alla Compagnia producono i loro effetti solo nel momento in cui la Compagnia stessa le riceve.

In caso di contrasto tra le comunicazioni effettuate dal Broker e quelle effettuate direttamente dal Contraente/Assicurato alla Compagnia, prevalgono queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi diritto di rappresentanza della Compagnia da parte del Broker, il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker (o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente alla Compagnia, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni della Compagnia nei confronti del Broker, nel caso di omesso versamento del premio da parte del Broker.

Il Broker è tenuto ad informare il Contraente di quanto previsto dalla presente clausola, nell'assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018).

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad un diverso Broker (oppure qualora il Contraente/Assicurato conferisca per iscritto ad un altro Broker un analogo incarico in data successiva), l'incarico al Broker e gli effetti della presente clausola si considerano cessati e privi di effetto nei confronti della Compagnia.

La Compagnia è comunque estranea ad ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra il Contraente/Assicurato e il Broker (o tra questi ultimi, in caso di pluralità di intermediari assicurativi), anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

## Sezione II – Assicurazione Avversità Atmosferiche

### Cosa è assicurato

#### Art. 2.1 Oggetto della garanzia

La Società, qualora sia stato pagato il Premio, indennizza la Mancata Resa quantitativa - oltre all'eventuale perdita di qualità, se espressamente prevista dalla presente sezione - ottenibile in ogni singola Partita dichiarata, causata dalle avversità previste dal piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024 (PGRA) e di seguito elencate:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per gli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali**: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;
- **Avversità accessorie**: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, se presenti.

L'Assicurazione concerne tutta la produzione complessiva aziendale del prodotto coltivato all'interno di uno stesso Comune e riguarda un solo ciclo produttivo.

Le avversità garantite sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'Allegato 1 - punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate:

- **2 - 3 AVVERSITA' (Tipologia C)**: polizze che coprono almeno due delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 1c del PGRA;
- **6 AVVERSITA' (Tipologia B)**: polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 1b del PGRA;
- **9 AVVERSITA' (Tipologia A - Multirischio)**: polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 1a del PGRA.

#### Art. 2.2 Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia effettivamente ottenibile nell'annata agraria cui si riferisce la copertura, su tutti gli appezzamenti situati (rif. Art. 3 comma 5 e 6 del PGRA) nel medesimo comune. Per le produzioni soggette ai disciplinari, la produzione assicurabile non può eccedere i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

L'Assicurato si impegna a eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato della coltura nei diversi stadi fenologici fino al raccolto. Tale impegno si intende valido anche in caso di danno.

L'Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla Produzione Aziendale Ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione Assicurata;
- la documentazione comprovante la resa storica come da PAI;
- le mappe catastali relative agli appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

### Art. 2.3 Riduzione del prodotto assicurato e del premio

#### - Riduzioni proporzionali

Qualora una Partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita. Conseguentemente il Premio sarà ridotto proporzionalmente, a partire dalla data di Notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza. La riduzione proporzionale non sarà applicata alla componente di Premio relativa alla garanzia Gelo/Brina. La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)).

#### - Riduzioni all'origine

Qualora si verifichi su una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, per la frutta medio tardiva, per le olive e l'uva da vino potrà essere concessa, previa valutazione da parte della Società, la riduzione della quantità indicata e del Premio dall'inizio della garanzia, sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 15 maggio per le drupacee
- 31 maggio per le pomacee e l'uva da vino
- 6 giugno per l'actinidia e le olive

Quest'opzione è valida solamente per i Certificati di Assicurazione emessi a copertura delle sole avversità di frequenza e/o accessorie.

Non sono concesse riduzioni all'origine per specie e Varietà precoci e per il prodotto Albicocche.

Non sono, inoltre, ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia Grandine a maggio.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione dall'origine è espressamente comunicato a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra prevista.

Tutte le domande di riduzione, sia proporzionali che all'origine, devono essere notificate, redatte e recapitate al Consorzio.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati di Assicurazione.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

### Art. 2.4 Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel PAI, deve essere riportata sul Certificato di Assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato o trapiantato in data.....".

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla Semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale dell'Assicurazione inviandone Notifica tramite l'Intermediario a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) allegando il nuovo PAI in cui risulti tale circostanza, entro e non oltre il 15 luglio.

### Art. 2.5 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di Assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di Notifica del Certificato di Assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione sarà operante, ma l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società secondo il disposto dell'art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio e sia garantita l'efficacia della copertura anche per eventi successivi alla decorrenza della garanzia. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

### Art. 2.6 Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 3.10 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta", i campioni devono rispettare i seguenti parametri:

- Pomodoro, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: per le avversità da Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole, 2/3 della produzione inerente alla Partita e/o all'appezzamento assicurato. Per tutte le altre avversità: tre file di piante ogni cento passanti per la parte centrale della Partita;
- Cereali a paglia e Mais: per le avversità Vento Forte ed Eccesso di Pioggia, 2/3 della produzione inerente alla Partita e/o all'appezzamento assicurato;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento. Per le avversità Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole e Gelo-Brina, 2/3 della produzione inerente alla Partita e/o all'appezzamento assicurato;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 3.10 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";
- Prodotti a raccolta scalare: i campioni dovranno essere adeguati allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera Partita assicurata al momento dell'evento.

### Art. 2.7 Danno di quantità

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" – i frutti, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 2.1 "Oggetto della Garanzia", relativamente alle avversità Alluvione, Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

## PRODUZIONI ARBOREE

### FRUTTA

#### Art. 2.8 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi.

L'assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

In caso di autorizzazione della Società, l'Assicurazione è operante anche per gli impianti nuovi che non siano ancora giunti a piena produzione per i quali il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

Pomacee - Fichi - Cachi	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
Drupacee - Actinidia	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono, altresì, compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.**

**Limitatamente alle tipologie di polizza 6 AVVERSITA' e 9 AVVERSITA' l'Assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.**

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.



### Art. 2.9 Prodotti precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro;
- per Pere precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.

### Art. 2.10 Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 2.1 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni da "cracking" provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta.

La garanzia Eccesso di pioggia non potrà essere prestata per il prodotto Ciliegie

### Art. 2.11 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio dall'allegagione.

Limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 31 ottobre.

#### Condizioni valedoli per i seguenti prodotti

ACTINIDIA (100A000 - 100B000), ALBICOCCHIE (093A000 - 093B000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094A000 - 094B000) -  
NETTARINE (887A000 - (887B000), NETTARINE PRECOCI (987A000 - 987B000), PESCHE (087A000 - 087B000),  
PESCHE PRECOCI (871A000 - 871B000), SUSINE (091A000 - 091B000), SUSINE PRECOCI (911A000 - 911B000),  
CACHI (095A000), FICHI (077A000), FICHI D'INDIA (187A000), MELE (093A000 - 083B000), MELAGRANE (133A000),  
PERE (085A000 - 085B000), PERE PRECOCI (851A000 - 851B000)

### Art. 2.12 Danno di qualità "A" e "B" (secondo i codici di prodotto relativi alle tabelle qui di seguito indicate)

Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, anche sulla base delle previsioni dell'art. 2.7 "Danno di quantità" il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul Certificato di Assicurazione.

Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti - ove non diversamente specificato - si riferisce al mesocarpo.

**Prodotto: ACTINIDA (100A000 - 100B000)**  
**Tabella di valutazione del danno da defogliazione**

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO %								
1 <sup>a</sup> GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 <sup>a</sup> GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 <sup>a</sup> GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 <sup>a</sup> LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 <sup>a</sup> LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 <sup>a</sup> LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 <sup>a</sup> AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 <sup>a</sup> AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 <sup>a</sup> AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del Sinistro, va applicato al prodotto residuo.

**Prodotto: ACTINIDIA (100A000 - 100B000)**  
**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	0	0
B) Qualche lesione lieve; singola lesione media;	30	35
C) Singola lesione notevole; più lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	60	65
D) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	80	85
E) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave.	90	90

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.  
 La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

**Prodotti: ALBICOCCHE (093A000 - 093B000), ALBICOCCHE PRECOCI (094A000 - 094B000), NETTARINE (887A000 - 887B000), NETTARINE PRECOCI (987A000 - 987B000), PESCHE (087A000 - 087B000), PESCHE PRECOCI (871A000 - 871B000), SUSINE (091A000 - 091B000), SUSINE PRECOCI (911A000 - 911B000)**

**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie; qualche lesione minima;	0	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	25	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	40	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	70	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

**Prodotti: CACHI (095A000), FICHI (077A000)**

**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo A
	% danno
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	0
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	20
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	40
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	75
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

**Prodotto: FICHI D'INDIA (187A000)**  
**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	
	% danno	
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	0	
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	20	
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	40	
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	75	
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90	

**Prodotto: MELE (083A000 - 083B000)**  
**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino ad 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale; qualche o più lesione minima; tracce di ondulato;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	40	55
D) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; estensione lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre i 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	70	75
E) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

**Prodotto: MELAGRANE (083A000)**  
**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	
	% danno	
A) Illesi, qualche lesione minima e lieve;	0	
B) Più lesioni medie all'epicarpo, più incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli);	30	
C) Numerose lesioni e incisioni medie all'epicarpo, numerose incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni medie	60	
D) Profonde incisioni all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni gravi	80	

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o avvizzimento conseguente alla Grandine e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**Prodotti: PERE (085A000 -085B000), PERE PRECOCI (851A000 - 851B000)**

**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 1 cm2 di superficie totale; qualche o più lesioni minime;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm2 di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm2 di superficie totale;	50	65
D) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm2 di superficie totale;	80	80
E) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave.	90	90

**Condizioni valevoli per i seguenti prodotti**

**CILIEGIE (089A000 – 089B000)**

**Art. 2.13 Operatività della garanzia**

L'Assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. In caso di autorizzazione della Società, gli impianti nuovi di Ciliegio, non ancora giunti a piena produzione, potranno essere assicurati con livelli di produzione convenzionalmente stabiliti in tabella fatto salvo quanto diversamente indicato nel PAI:

Ciliegie	
1°, 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche e Grandine.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

**Art. 2.14 Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Prodotto: CILIEGIE (089A000), CILIEGIE (089B000)**  
**Tabella di valutazione del danno di qualità**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,15 cm <sup>2</sup> di superficie; qualche lesione minima;	0	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 0,25 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	25	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	40	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	70	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**OLIVE****OLIVE DA OLIO (081A000)****Art. 2.15 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 20 novembre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre (compreso).

**Art. 2.16 Danno di qualità**

Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Prodotto: OLIVE DA OLIO (081A000)****Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

**OLIVE DA TAVOLA (181A000)****Art. 2.17 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" - la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

**Art. 2.18 Danno di qualità**

Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Prodotto: OLIVE DA TAVOLA (181A000)****Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	90

## UVA DA TAVOLA

UVA DA TAVOLA (003A000), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (003A800), UVA DA TAVOLA COPERTA CON RETI ANTIGRANDINE (003A100), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA E RETI ANTIGRANDINE (003A180)

### Art. 2.19 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

In caso di autorizzazione della Società, l'Assicurazione è operante anche per gli impianti nuovi che non siano ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno).

In tal caso la produzione in garanzia sarà convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

Per le Uve Comuni la produzione sarà considerata come segue:

Uva da tavola	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

L'Assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato di Assicurazione se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Relativamente all'avversità Eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di Uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

### Art. 2.20 Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- A) grappoli con la metà e oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- B) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o persi.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalle avversità oggetto della garanzia, in caso di danno da Grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

### Art. 2.21 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Per gli impianti di Uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul Certificato di Assicurazione, la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

- Sicilia: 31 agosto
- Tutte le altre regioni: 15 agosto

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla Società a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 dicembre.



**UVA DA VINO****UVA DA VINO (002B000 - 002B100 - 002B200)****Art. 2.22 Operatività della garanzia**

L'Assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. In caso di autorizzazione della Società, l'Assicurazione è operante anche per gli impianti nuovi che non siano ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno).

In tal caso la produzione in garanzia sarà convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

Uva da vino	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile

**Limitatamente alle tipologie di polizza 6 AVVERSITA' e 9 AVVERSITA' l'Assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.**

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 2.23 Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia**

Fermo quanto previsto all'art. 2.1 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi prevalentemente nei venti giorni precedenti o nei cinque successivi la data di inizio della raccolta fissata convenzionalmente nelle seguenti date:

Varietà per classi di precocità	Data di raccolta convenzionale
Varietà precoci/uve per basi spumante - 1° periodo	25 agosto
Varietà medie - 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive - 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive - 4° periodo	5 ottobre

La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate.

Per l'attribuzione delle diverse Varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Masaf. Nel caso fossero indicate, per la stessa Varietà, più date di raccolta, la più precoce sarà considerata di riferimento per le regioni della Zona 2 e 3, la più tardiva per quelle della Zona 1.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'Assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'Assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)), almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.

**Art. 2.24 Avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità, Vento Forte - danno di quantità**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", relativamente alle avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità e Vento forte, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

**Art. 2.25 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.

La presente garanzia cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate.

**Art. 2.26 Danno di qualità convenzionale "B"**

In relazione al disposto dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia" la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, per i danni da Grandine, alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "B"**

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00

Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione. Nel caso di uve comuni (non DOC, DOCG, IGT) i coefficienti vanno ridotti del 20%.

N.B.: acini persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

La garanzia decorre dall'allegazione e non prima delle ore 12 del 10 giugno

In relazione al periodo di accadimento del danno da avversità Grandine, il coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo indicato nella precedente tabella viene rimodulato come segue:

PERIODO DI ACCADIMENTO DEL DANNO GRANDINE	RIMODULAZIONE % COEFF DANNO QUALITA'
dal 10 giugno - al 1 luglio	50% del relativo coefficiente
dal 2 luglio fino ai 30 gg. precedenti la raccolta	80% del relativo coefficiente
dai 29 gg. precedenti la raccolta alla raccolta	100% del relativo coefficiente

**VIVAI**

PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) (164A000 - 264A000)

**Art. 2.27 Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Della varietà;
- Della data di impianto;
- Della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- Del numero dei ceppi;

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- Diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- Diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- Lunghezza di 40 cm circa.

**Art. 2.28 Danno di qualità**

In relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; qualche lesione rimarginate al cilindro centrale (corticale, cambio, legno);	0
B) Più lesioni rimarginate al legno;	30
C) Qualche lesione rimarginata al midollo;	45
D) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	65
E) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, talee non ottenute per stroncamento del tralcio.	90

**Art. 2.29 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme, termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE (165A000)****Art. 2.30 Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Della varietà
- Del numero di ceppi

**Art. 2.31 Valutazione del danno**

Il danno è valutato considerando i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma;
- con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

In relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale;	0
B) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo;	40
C) Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma;	90
D) Stroncamento del tralcio e lesioni che hanno prodotto acceccamento della gemma.	90

**Art. 2.32 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 30 di novembre.

**VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) (061A000)**

**Art. 2.33 Operatività della garanzia**

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Del portainnesto e Varietà;
- Della data di impianto;
- Del numero delle barbatelle.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 2.34 Valutazione del danno**

In relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili;	0
B) Lesioni interessanti il cambio entro la zona delle prime 3 gemme fertili;	15
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilite nella porzione di tralcio a tre gemme fertili;	40
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili e interessanti i tessuti del cilindro centrale;	60
E) Sono considerati persi gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;</li> <li>- asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione;</li> <li>- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale;</li> </ul>	90
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentano i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione;</li> <li>- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.</li> </ul>	90

L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato rimarginazione dei tessuti è definito lesione. L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato la mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno, inclusa la basale.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito dall'avversità Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

**Art. 2.35 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca, termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO) (062A000 - 123A000)****Art. 2.36 Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

**Art. 2.37 Valutazione del danno**

In relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti il tessuto corticale;	0
B) Astoni con alcune lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate;	10
C) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate;	30
D) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi rimarginata; astoni con sveltamento apicale;	55
E) Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo;	70
F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	90

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

**Art. 2.38 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

**VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) (063A000)****Art. 2.39 Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

**Art. 2.40 Valutazione del danno**

In relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**VIVAI DI UN ANNO Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base;	20
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	55
D) Più lesioni non rimarginate al legno; lacerazioni; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.	90

**VIVAI DI DUE ANNI Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno;	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; una lacerazione;	60
D) Più lesioni non rimarginate al legno; più lacerazioni; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.	90

**Art. 2.41 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio:

- Per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- Per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)**

**Art. 2.42 Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

**Art. 2.43 Valutazione del danno**

A deroga di quanto previsto all'art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", il Sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - LoB Agricoltura - entro le 24 ore dall'evento a PEC ([agricoltura@pec.revoinurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinurance.com)).

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione deli danni da avversità Grandine e Vento Forte convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
E) Piante perdute.	90

---

**Art. 2.44 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 dell'1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.



## PRODUZIONI ERBACEE

### **Art. 2.45 Avversità aggiuntiva eccesso di pioggia**

Fermo quanto previsto all'art. 2.1 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Meloni, Fagiolini, Melanzane, Peperoni, Piselli e Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli, frutti provocati dall'avversità Eccesso di pioggia.

### **Art. 2.46 Decorrenza e scadenza della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio:

- Dall'Emergenza in caso di Semina
- Ad attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Per i Cereali autunno-vernini, Mais, Riso, Soia, Pomodoro e Orticole sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui omessa segnalazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Qualora le operazioni di semina/trapianto dovessero essere anticipate o posticipate rispetto alla data presente sul certificato, l'Assicurato dovrà darne preventiva comunicazione alla Società - LoB Agricoltura - a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)).

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, in deroga di quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 15 novembre.

Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da industria e da consumo fresco) e Zucchine, ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società - LoB Agricoltura - a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO****BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (028A000)****Art. 2.47 Danno di qualità**

In relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

EPOCA DEL SINISTRO	% DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
I° Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
II° Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
III° Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
I° Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
II° Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
III° Luglio	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I° Agosto	0	1	2	2	2	3	4	4	5
II° Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
III° Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

---

## FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI

FRUMENTO TENERO (0010000), FRUMENTO DURO (9010000), FRUMENTO TENERO DA SEME (1470000), FRUMENTO DURO DA SEME (1460000) ALTRI CEREALI AUTUNNO-VERNINI ORZO (6010000), AVENA (4010000), SEGALE (5010000), TRITICALE (3010000), FARRO (7010000), GRANO SARACENO (1010000), FRUMENTO DA BIOMASSA (3040000), FRUMENTO DURO DA BIOMASSA (3140000), FRUMENTO POLONICO KHOROSAN (4530000), FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO (4260000), FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO (4270000), SPELTA (8010000)

### **Art. 2.48** Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", nonché a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio dalla Fase Fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia, relativamente all'avversità Vento forte, cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla - intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione Assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico ad eccezione dei casi di eventi con intensità uguale o superiore al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h) per i quali la garanzia cessa alla maturazione di raccolta - e comunque entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno.

La garanzia, relativamente all'avversità Eccesso di pioggia cessa entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno.

**CETRIOLI – ZUCCHE - ZUCCHINI****CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)****Art. 2.49 Danno di qualità**

Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni dell'epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi.	75

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'avversità assicurata;

N.B.2: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni si deve intendere:

- **Lieve** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **Media** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **Notevole** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**Art. 2.50 Decorrenza e scadenza della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", cessa il:

- 30 settembre per la Zona 1;
- 15 ottobre per la Zona 2;
- 15 novembre per la zona 3.

**CIPOLLA****CIPOLLA (055A000)****Art. 2.51 Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alle seguenti tabelle:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato;	0
B) Una o più lesioni alla prima tunica carnosa;	30
C) Una o più lesioni alla seconda tunica carnosa.	70

N.B.: Bulbi distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti alle avversità assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti danno di qualità.

## COCOMERI E MELONI

### COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

#### **Art. 2.52 Operatività della garanzia**

Nel Certificato di Assicurazione o nella Polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

#### **Art. 2.53 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e all'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio:

- dall'Emergenza in caso di Semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa;
- alle ore 12.00 del 120° giorno dal Trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per la Zona 1;
- alle ore 12.00 del 110° giorno dal Trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per la Zona 2 e 3;

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo o PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) alla Società - LoB Agricoltura. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 3.10 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta".

#### **Art. 2.54 Danno di qualità convenzionale "A"**

Come previsto all' art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità (che dovrà avvenire considerando anche i fiori (\*), il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

#### **Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" – Cocomeri (tutte le Varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo;	30
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
E) Deformazioni molto gravi.	90

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno per decolorazioni si deve intendere:

- **Lieve** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **Media** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **Notevole** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" Cocomeri Sugar Baby e simili**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	40
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- **Lieve** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **Media** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **Notevole** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

---

## GIRASOLE

GIRASOLE (0660000), GIRASOLE DA SEME DA RIPRODUZIONE (1660000), GIRASOLE DA BIOMASSA (1680000)

### Art. 2.55 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", **per tutte le avversità ad esclusione della grandine**, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico. **Limitatamente all'avversità vento forte** se la velocità del vento risulta uguale o superiore al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h), la garanzia cessa alla fase di maturazione di raccolta



---

## COLZA E SOIA

### COLZA (0170000) E SOIA (0350000)

#### **Art. 2.56** Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la **garanzia decorre dall'Emergenza e cessa**: per il prodotto **SOIA**:

- per l'avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 20 novembre per secondo raccolto;

- per l'avversità Vento Forte: o il 31 ottobre per il primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto ad eccezione dei casi in cui il vento forte superi il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20,8 m/s o 75 Km/h); o Per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20,8 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre per il primo raccolto e alle ore 12,00 del 20 novembre per il secondo raccolto.

Per le avversità diverse dalla Grandine e dal Vento Forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Per il prodotto **COLZA**: per l'avversità vento forte, 20 giorni prima della raccolta.

## LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

CECI (0310000), FAGIOLI (0210000), FAGIOLI DA INDUSTRIA (0220000), FAGIOLI SECCHI (0230000), FAGIOLI SECCHI NANI (4190000), FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI (4200000), FAGIOLINI (0240000), FAGIOLINI DA INDUSTRIA (4210000), FAVA (0320000), FAVA SECCA (4230000), FAVINO (6320000), LENTICCHIE (0330000), LUPINI (0340000), PISELLI (0260000), PISELLO PROTEICO (2270000), PISELLI SECCHI (0270000)

### **Art. 2.57 Prodotti assicurati**

Si intendono in garanzia le produzioni di Fagioli, Fagiolini, Fava, Favino, Piselli, Ceci e Lenticchie e Lupini destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco. Pertanto, ai fini dell'operatività della garanzia dev'essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di Semina o di Trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dalle avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, sarà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

### **Art. 2.58 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", e all'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre:

- Dall'Emergenza in caso di Semina;
- Dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di Trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il Pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica e integrazione dell'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", per le seguenti avversità:

- Eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;

## PICCOLI FRUTTI

FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000), MORE (5510000), RIBES (0680000), UVA SPINA (1930000), LAMPONI (1160000), MIRTILLI (5500000) E ALTRI PICCOLI FRUTTI

### Art. 2.59 Operatività della garanzia

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione o nella Polizza la tipologia di fioritura della specie (unifera o rifiorite), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del Trapianto stesso.

L'Assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto di seguito previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- Impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato;
- Impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

### Art. 2.60 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", e a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

MORE (5510000), RIBES (0680000), UVA SPINA (1930000), LAMPONI (1160000), MIRTILLI (5500000), FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)

### Art. 2.61 Danno di qualità

Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi;	0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90

## MAIS

MAIS DA GRANELLA (0050000-005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

### Art. 2.62 Operatività della garanzia e prodotto assicurati

- **Mais da Granella:** La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.
- **Mais da Insilaggio – Mais da Biomassa:** La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.
- **Mais da seme:** La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelli femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di Semina di ciascuna Partita.
- **Mais Dolce:** La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

### Art. 2.63 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia non può decorrere prima dell'Emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

**Limitatamente all'avversità Vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione degli eventi uguali o superiori al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa

- **Mais da Granella e da seme:** all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e comunque entro e non oltre le ore 12 del 1 ottobre;
- **Mais da insilaggio e da biomassa:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque entro e non oltre le ore 12 del 1 ottobre;
- **Mais Dolce:** alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque entro e non oltre le ore 12 del 1 ottobre.

**Limitatamente all'avversità Eccesso di pioggia**, la garanzia cessa alla fine della Fase Fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione Assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre.

MAIS DA GRANELLA (005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

### Art. 2.64 Danno di qualità

Esclusivamente se l'opzione è riportata nel Certificato, in relazione ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è esteso all'avversità Grandine, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" - Mais da Granella**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" - Mais da Insilaggio e Mais da Biomassa**

Percentuale perdita di quantità della spiga	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	12	18	22	28	32	38	42

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" - Mais da Seme**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

N.B.: Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" - Mais Dolce**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**MELANZANA****MELANZANA (058A000)****Art. 2.65 Operatività della garanzia**

Nel Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data del Trapianto.

**Art. 2.66 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come segue:

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*) Per i giorni di Trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati

**Art. 2.67 Danno di qualità**

Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
B)	Incisioni all'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere;	25
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni;	75
F)	Deformazioni molto gravi.	90

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**PEPERONE****PEPERONE (059A000)****Art. 2.68 Operatività della garanzia**

Nel Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

**Art. 2.69 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre:

- Dall'Emergenza in caso di Semina;
- Dall'attecchimento avvenuto, in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", per la produzione a ciclo estivo, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre e, per la produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

**Art. 2.70 Danno di qualità**

Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti;	0
B) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati;	15
C) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati;	35
D) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	60
E) Fiori (*) e frutti distrutti	90

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato; N.B.2: nel caso di danno da decolorazione si deve intendere:

- **Lieve:** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggiati;
- **Media:** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggiati.

---

## PATATA

### PATATA DA INDUSTRIA (0180000)

#### **Art. 2.71 Operatività della garanzia**

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente Assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

#### **Art. 2.72 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'Emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

### PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000)

#### **Art. 2.73 Operatività della garanzia**

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

#### **Art. 2.74 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'Emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le Varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.



**POMODORO****POMODORO DA INDUSTRIA (008A000-009A000), POMODORO DA CONSUMO FRESCO (010A000), POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI (998A000)****Art. 2.75 Operatività della garanzia**

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da consumo fresco, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Per Pomodoro da consumo fresco si intendono e si considerano in garanzia solo ed esclusivamente le produzioni provviste di tutori a sostegno delle piante stesse.

Nel Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

**Art. 2.76 Danno di qualità**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere e pomodoro da consumo fresco. Come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da Pelati (008A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
D)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
E)	Lesioni profonde al mesocarpo.	80

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da Concentrati e altre Trasformazioni Conserviere (009A000) - Pomodorino altre lavorazioni (998A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e bacche illesi; qualche ammaccatura; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; deformazioni leggere;	0
B)	lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	5
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	20
D)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
E)	Lesioni profonde al mesocarpo.	70

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da consumo fresco (010A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e bacche illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Art. 2.77 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e all'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal Trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

## RISO

### RISO (0040000-004A000) E RISO INDICA (9040000-904A000)

#### Art. 2.78 Operatività della garanzia

##### Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le Varietà di Riso di tipo INDICA e Varietà assimilabili: Albatros - Adelio - Apollo - Arsenal - Artemide - Artiglio - Artico - Asia - Brezza - Cadet - Centro - CL26 - CL46 - CL71 - CL80 - CL XL 745 - Condor - Corimbo - CR LB1 - Ecco63 - Elettra - LB - Eolo - Ermes - Fast - Febo - Fenis - Fragrance - Gange - Gemini - Ghibli - Giada - Giglio - Giano - Giove - Gladio - Libero - Mare cl - Mercurio - Ninfa - Oceano - Oscar - Perseo - Porto - Sagittario - Santerno - Saturno - Scudo - Sillaro - Sirio cl - Sprint - Tanaro - Teseo - Thaibonnet - Tigre - Urano - Zena, devono essere assicurate separatamente dalle altre Varietà di Riso.

#### Art. 2.79 Avversità sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione dell'avversità Sbalzo termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.). A deroga dell'art. 3.5 "Dati agrometeorologici", in questo caso la tolleranza del 10% non sarà applicata.

#### Art. 2.80 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. 2.46 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, limitatamente all'avversità Vento forte:

- Decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione Assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio;
- Cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione Assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico e comunque non oltre il 20 settembre.

#### Art. 2.81 Danno di qualità

Esclusivamente se la opzione è riportata sul certificato, con riferimento ai disposti dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", all'avversità Grandine è esteso il danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella

**Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A"**

% perdita Quantità	Indica 904A - Tondi - Medi - Lunghi A 004A		Lunghi A mercato interno (superfini)*	
	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica
10	1	2	2	3
20	3	5	4	6
30	5	7	6	8
40	6	8	7	9
50	7	9	8	10
60	8	10	10	12
70	10	11	13	14
80	11	12	15	16
90	13	14	17	18

\* Carnaroli, Karnac, Carnise, Keope, Caravaggio, Carnaval, Arborio, Volano, Generale, Roma, Barone, Vialone Nano, Venere, Artemide, Ermes. Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

## PRODUZIONI DA SEME

### Art. 2.82 Obblighi dell'assicurato

Fanno parte di questa categoria tutte le produzioni orticole o foraggere destinate alla produzione della semente. La possibilità di assicurare tali produzioni è limitata agli Assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con un'azienda sementiera.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante: l'azienda a cui sarà conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

La Direzione si riserva di valutare l'assunzione di prodotti:

- Non certificati;
- Con quantitativi assicurati oltre quanto indicato dal successivo art. 2.83.

In caso di mancata richiesta di autorizzazione alla Direzione:

- In caso produzione non certificata, l'assicurato perde totalmente o parzialmente il diritto ad un eventuale Indennizzo;
- In caso di una produzione certificata oltre i limiti definiti dall'art. 2.83 la produzione risarcibile sarà riportata ai valori indicati al successivo art. 2.83.

### Art. 2.83 Massime rese assicurabili ad ettaro

Per i prodotti riportati le produzioni assicurabili ad ettaro non potranno essere superiori a:

PRODOTTO	COD. PRODOTTO	QUINTALI ASSICURABILI
Aneto da seme	2020000	12
Barbabietola da z.ro seme	0150000	30
Carota da seme	0420000	8
Carota ibrida da seme	0420000	5
Cavolo da seme	0440000	8
Cicoria da seme	5220000	8
Erba medica seme	0370000	8
Lattuga da seme	2180000	5
Ravanello da seme	0500000	18
Ravanello da seme colorato	0500000	16
Rucola da seme	9700000	7
Sedano da seme	0510000	10

#### BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)

### Art. 2.84 Operatività della garanzia e prodotti assicurati

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

---

ERBA MEDICA DA SEME (0370000)

**Art. 2.85 Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

Per l'erba medica da seme è ritenuto equivalente al contratto di coltivazione l'invio formale della richiesta di certificazione all'ente preposto (CREA) nei tempi e nei modi previsti dallo stesso istituto.

L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante la richiesta di certificazione.

Sono esclusi dall'Assicurazione i medicai del primo anno e i primi sfalci degli anni successivi.

## SPINACIO

### SPINACIO (0710000)

#### **Art. 2.86 Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione a consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della Semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

#### **Art. 2.87 Quantificazione del danno**

Per lo Spinacio da industria vale quanto previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

#### **Art. 2.88 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa non oltre 130 giorni dalla stessa e in ogni caso:

- Alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a Semina autunno vernina;
- Alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a Semina primaverile (semina precedente al 20 giugno);
- Alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a Semina estiva (semina successiva al 20 giugno).

## TABACCO

### TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)

#### Art. 2.89 Operatività della garanzia

Il Tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

La produzione in garanzia, escludendo le foglie di branciola e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

#### Art. 2.90 Valutazione del danno

In relazione al disposto dell'art. 2.1 "Oggetto della garanzia", la valutazione del danno viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliibili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

#### Art. 2.91 Tabacco Virginia Bright

Per le Varietà Virginia Bright cimato, a parziale deroga e a integrazione a quanto previsto al presente articolo, limitatamente alle 26 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, valutato secondo le norme previste all'art. 2.90 "Valutazione del danno", viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

1 <sup>a</sup> raccolta (foglie basali)	0,75
2 <sup>a</sup> raccolta (prima mediana)	0,85
3 <sup>a</sup> raccolta (seconda mediana)	1,15
4 <sup>a</sup> raccolta (foglie apicali)	1,25

Per qualsiasi foglia che presenti una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

In deroga di quanto previsto dall'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. 2.95 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, relativamente all'avversità atmosferica Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto, salvo fenomeni distruttivi che causano il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per Partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 2.95 "Decorrenza e scadenza della garanzia".

#### Art. 2.92 Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta

Per le Varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 8 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità, valutato secondo le norme di cui al precedente art. 2.90 "Valutazione del danno", viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 90%.

A parziale deroga e integrazione a quanto previsto agli artt. 2.89 "Operatività della garanzia" e 2.90 "Valutazione del danno", il valore della Produzione Assicurata si intende così ripartito:

- 60% per le prime 8 foglie al di sotto del punto di cimatura;
- 40% per le restanti foglie.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.95 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia cessa:

- alle ore 12:00 del 25 settembre per le sole 8 foglie al di sotto del punto di cimatura/prodotto da fascia);



- alle ore 12:00 del 20 ottobre per le restanti 8 foglie (fascetta o riempimento) e, per la Varietà Kentucky, comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 8 foglie da fascia.

#### **Art. 2.93 Rilevazione del danno**

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 3.10 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

#### **Art. 2.94 Avversità vento forte**

A deroga dell'art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", l'avversità Vento forte deve essere denunciata, a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) alla Società entro 24 ore dall'evento.

#### **Art. 2.95 Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" fermo quanto in esso previsto, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

---

## Cosa non è assicurato e le limitazioni di copertura

---

### Art. 2.96 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) da formazione di ruscelli;
- c) da carente manutenzione della rete scolante;
- d) da innalzamento della falda freatica non conseguente ad eventi in garanzia;
- e) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- f) da incendio;
- g) da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, causati da pioggia concomitante o successiva che aggravi il danno;
- h) da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) da fitopatie ed attacchi parassitari anche se conseguenti ad un evento garantito
- j) da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa
- k) da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio trattamenti antiparassitari o mancata raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici come l'eccesso di pioggia, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici, allettamento per eccesso di concimazione;
- l) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- m) per i soli eventi Eccesso di pioggia e Alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n) dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- o) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- p) scottature o allettamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari e/o pratiche agronomiche;
- q) danni dovuti alla germinazione di cariossidi sulla spiga;
- r) effetti meccanici causati da nubifragio su prodotti seminati o trapiantati verificatosi nei primi 40 giorni dalle rispettive date di Semina/Trapianto;
- s) effetti meccanici causati da nubifragio limitatamente alle produzioni da granella di frumento tenero, duro, orzo, triticale, colza, soia.

t) causati da animali selvatici o allo stato brado

u) subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste

## Art. 2.97 Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia indicata nel Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la Franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

1) **Al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte** la Franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

a) **Prodotti a Franchigia minima 30%:** Ciliegie e tutti i prodotti da seme con l'esclusione di: Colza (seme da riproduzione), Cereali autunno vernini, (seme da riproduzione), Mais da seme, Patata da seme, Soia da seme; Riso da seme

b) **Prodotti a Franchigia minima 20%:** Astatici (fiore), Astri (fiore), Barbatelle di vite, Cartamo, Cocomeri, , Cetriolo (pianta), Colture arboree da biomassa, Fiori di Zucchini, Fava, Favino, Feijoa, Fragole, Fronde ornamentali, Frutticole sotto serra, Girasole (seme da riproduzione), Gemme di Meli, Hamamelis, Impianto di piante da frutto, Impianto di vigneto con Barbatelle, Lamponi, Meloni, Mirtillo, Mirto, More, Pepino, Piante da frutta, Nesti di vite, Vivai di piante di Olivo (anche sotto serra), Vivai di piante forestali, Piante legnose ornamentali, Vivai di piante ornamentali in vaso, Vivai di Pioppi/Pioppelle, Vivai di Ortensie, Vivai di piante ornamentali in pieno campo, Piantine da legno (Impianto), Piantine di Noce, Piantine Ortensi, , Zucche, Zucchine anche sotto serra/tunnel Pioppelle, Pioppi, Ribes, Roverelle micorizzate, Sugherete, Tabacco, Tabacco Kentucky, Talee di Vite Madre, Vivai di piante di Fragole, Vivai di Mirtilli, Vivai di Ortensie, Zafferano (pistilli), Uva Spina.

c) **Prodotti a Franchigia minima 15%:** Aglio, Alchechengi, Aneto, Anice, Arachide, Asparago (asparagiaia), Azalee, Basilico (pianta), Bieta (foglie), Bietola rossa (radice), , Borragine, Broccolo (pianta), Broccoletti, Camomilla (fiore), Canapa (fibra), Canna palustre, Capuli, Cardo, Carota (radice), Carrube, Cavolfiore (pianta), Cavolo Verza Cappuccio (pianta), Ceci, Clivie (fiore), Coriandolo, Cotone, Cicerchia, Cicoria, Crisantemi, Erba Medica, Erba Palustre, Erbai di (Graminacee, Leguminose, Misti, Frumento, Mais), Facelia, Fagiolo, Fagiolo da industria, Fagiolo secco, Fagiolo secco nano, Fagiolo secco rampicante, Fagiolino, Fagiolino da industria, Fieno di Lupinella, Finocchio (pianta), Fiori in pieno campo, Floricole sotto serra o tunnel, Giuggiola, Gladioli (fiore reciso), Insalata indivia (pianta), Kiwano, Lattuga (pianta), Lavandino, Lenticchie, Lilium (fiore), Lino (fibra), Loietto, Lupini, Melanzane, Meliloto, Menta, Miglio, Orticole (anche sotto serra/tunnel), Panico, Passiflora pianta, Peperoncino piccante, Peperoni (anche sotto serra/tunnel), Pistacchio, Pisello, Pisello proteico, Pomodoro concentrato, Pomodoro pelato, Pomodoro da tavola, Pomodoro altre lavorazioni, Porro (pianta), Prato, Prato pascolo, Prato polifita, Prezzemolo (pianta), Psillio, Quinoa, Radicchio, Radici amare, Rapa (cime), Rapa rossa (radice), Ravanello (radice), Ravizzone, Rododendri, Rosa Canina, Rose (fiore), Rucola (pianta), Salvia Sclarea, Santoreggia, Scalogno, Sedano (pianta), Senape, Spinacio (pianta), Statici, Sulla, Trifoglio (pianta), Vigna sinensis, Zafferano (bulbi). Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Carrube, Castagne, Fichi, Fichi d'India, Gelsi Mandorle, Mele, Melagrane, Nespole, Nettarine, Nettarine precoci, Nocciole, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci. Agretto, Cavolo Cinese, Cavolo Rapa, Cavolo da foraggio, Cavolo Romanesco, Crescione, Echinacea Radici, Lavanda, Liquirizia, Mentuccia, Timo, Veccia, Piante Officinali.

d) **Prodotti a Franchigia minima 10%:** tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a Franchigia minima 10%.

### Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per i prodotti Olive, Riso, Mais, Colza, Soia, Frumento e altri Cereali Autunno Vernini la Franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la Franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%

### Scelta di un livello superiore di Franchigia per l'avversità Grandine:

È data facoltà all'assicurato di scegliere una Franchigia superiore a quelle sopra indicate, purché non superiore a 30%. La Franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

2) **Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata,** la Franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;

3) **Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:**

- a) la Franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- b) la Franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la Franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, resta inteso che la Franchigia applicata sarà del 30%.

Per i contratti a 9 rischi la Franchigia applicata per Grandine e Vento forte è fissa e assoluta e paria a quella indicata sul Certificato di Assicurazione e mai inferiore al 30%

### Art. 2.98 Franchigie minime per tipologie di polizza

Per la tipologia di polizza 6 AVVERSITA':

In deroga a quanto previsto all'art. 2.97 "Franchigia" la Franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, limitatamente al prodotto frutta, è fissa e assoluta e pari a quella indicata nel Certificato di Assicurazione e non potrà essere inferiore al 15%.

Per la tipologia di polizza 9 AVVERSITA':

In deroga a quanto previsto all'art. 2.97 "Franchigia" la Franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata nel Certificato di Assicurazione e non potrà essere inferiore al 30%.

### Art. 2.99 Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 50% per le avversità accessorie, catastrofali, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata, delle somme assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale;
- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio e colture porta seme delle somme assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte, ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e colture porta seme, detti limiti non saranno applicati.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da Grandine e/o Vento Forte il limite del risarcimento sarà applicato al danno complessivo.

### Art. 2.100 Scoperto

E' prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 20%:

- Per i danni causati dall'avversità Siccità sul prodotto Uva da Vino,
- Per i danni causati dall'avversità Vento Forte per i prodotti Frutta, Tabacco, Mais e Cereali.

Lo scoperto sarà decurtato dal danno complessivo provocato dall'avversità/prodotto sopra indicata, al netto della franchigia contrattuale.

## Sezione III – Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

### Art. 3.1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società, per il tramite dell'Intermediario, entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza ove l'Assicurato provi che la tardiva conoscenza del Sinistro derivi da una causa a lui non imputabile. La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle Partite colpite da Sinistro, indicandone l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del Sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'Indennizzo. La segnalazione per semplice memoria è ammessa esclusivamente per l'avversità Grandine;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.10 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione (anche in caso di danni precoci imputabili ad eventi, sia in garanzia che non, in quanto potrebbero non permettere la determinazione della Produzione Potenziale).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 2.5 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia per la sola avversità Grandine fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla Varietà più precoce del certificato;

### Art. 3.2 Adempimenti in caso di sinistro per prodotti erbacei

In deroga a quanto previsto all' art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", il Sinistro deve essere comunicato mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) alla Società entro 24 ore dall'evento per i prodotti ORTICOLI: Melanzane, Cucurbitacee e per le piante di Cavolfiori, Cavolo Verza, Cavolo Cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENS: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e ravanelli

### Art. 3.3 Adempimenti in caso di sinistro per SPINACI (0710000) e per VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000) (

In deroga a quanto previsto all' art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", il Sinistro deve essere comunicato a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) alla Società entro 24 ore dall'evento.

### Art. 3.4 Adempimenti in caso di sinistro per TABACCO (096A000) e TABACCO KENTUCKY (961A000)

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- Se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- Se, trattandosi di Varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Con riferimento al Tabacco (096A000) e Tabacco Kentucky (961A000) il sinistro deve essere comunicato a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) alla Società entro 24 ore in caso di avversità vento forte.

### Art. 3.5 Dati agrometeorologici

In caso di Sinistro, ai fini della verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km<sup>2</sup>, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

### Art. 3.6 Soglia

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini della presente Assicurazione, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 76, comma 5, Regolamento (UE) n. 2115/2021).

La Soglia è calcolata sull'intera produzione della stessa specie vegetale (rif. Allegato 1, Art. 1.1. del PGRA) in un medesimo comune, tenendo tuttavia distinte le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva (reti antigrandine, impianto antibrina, reti antigrandine e impianto antibrina), per le quali è prevista l'applicazione di una Soglia separata. Al superamento della predetta Soglia, il danno è indennizzato applicando, per ogni Partita/appezzamento assicurata, la Franchigia contrattuale.

Qualora, per scelta dell'Assicurato, parte della Resa Assicurata fosse garantita con altre Società, ai fini del superamento della Soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo della produzione, considerando anche la parte di prodotto garantita con le altre Società assicuratrici. L'Assicurato in caso di Sinistro dovrà pertanto darne avviso a tutti gli assicuratori e sarà tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

### Art. 3.7 Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita dal perito incaricato dalla Società in presenza dell'Assicurato o della persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

### Art. 3.8 Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle 'Definizioni relative alle avversità assicurate';
- b) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dal certificato di assicurazione o dalla polizza, con particolare riguardo alla identificazione delle Partite assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 2.2 "Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili", avvalendosi delle planimetrie catastali e riferimenti georeferenziati relativi alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 3.10 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";
- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'Indennizzo;
- g) accertare, nel caso di avversità diverse dalla Grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h) accertare, nel caso in cui nella parte Definizioni vengano esplicitati dei valori oggettivi con riferimento alle avversità, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

- i) verificare la corrispondenza tra Produzione Assicurata e Produzione Potenziale (al fine di attestare la congruità della Produzione Assicurata).
- j) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

### Art. 3.9 Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito potrà redigere un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione Assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia
- La quantificazione del danno, riferita a ciascuna Partita, viene effettuata per l'intera Produzione Assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi Prezzi Unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità - se previsto nelle Condizioni di cui alla Sezione II, secondo la seguente cronologia:

1 STIMA DELLA PRODUZIONE POTENZIALE: Il valore della Produzione Potenziale corrisponde alla produzione massima ottenibile da un appezzamento, rispetto all'ubicazione, con il pieno utilizzo di tutti i fattori di produzione.

2 STIMA DELLA PRODUZIONE INDENNIZZABILE: Il valore della Produzione Indennizzabile si ottiene detraendo dalla Produzione Potenziale e/o assicurata (se uguale o inferiore alla Produzione Potenziale) le quantità di prodotto perse per i danni provocati da eventi non in garanzia, non assicurati né assicurabili (Produzione Irrisarcibile) come quantificati all'art. 3.8 "Mandato del perito" punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di Assicurazione.

3 STIMA DEL DANNO DA MANCATA RESA: Il danno da Mancata Resa (danno di quantità) si stima, detraendo dalla Produzione Assicurata o dalla Produzione Indennizzabile (se inferiore alla Produzione Assicurata) la Produzione Effettiva. Il rapporto tra la produzione persa e la Produzione Assicurata o Produzione Indennizzabile (se inferiore dell'assicurata) esprime la percentuale di danno di quantità.

4 STIMA DEL DANNO DI QUALITÀ: Se previsto dalla Sezione II delle condizioni di assicurazione, è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle tabelle convenzionali di danno percentuale stabilito dalla Sezione II per i singoli prodotti. Le centesime parti di danno determinato in base alle tabelle convenzionali si applicano sulla produzione residua del danno di quantità.

Il danno complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 3) e del danno di qualità di cui al punto 4) precedenti. Da tale somma deve essere detratta la percentuale per eventuali danni anterischio di cui all'art. 2.5 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" e la percentuale di Franchigia così come stabilito dall'art. 2.97 "Franchigia".

L'Indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al valore della Produzione Indennizzabile, con l'eventuale detrazione dello scoperto indicato all'art. 2.100 "Scoperto" e il Limite di Indennizzo indicato all'art. 2.99 "Limite di Indennizzo".

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di Campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia, o in alternativa trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC ([sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com](mailto:sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com)) se sottoscritto elettronicamente.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto Bollettino sarà spedito al Contraente a mezzo PEC ([sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com](mailto:sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com)), entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni esclusi sabato e festivi da tale spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 3.11 "Perizia d'appello", il Bollettino di Campagna sarà trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC ([sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com](mailto:sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com)). Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 3.11 "Perizia d'appello" la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione e liquidazione dell'Indennizzo.

### Art. 3.10 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società, a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)).

Deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dall'art. 2.6 "Campioni".

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla Partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. 3.8 "Mandato del perito" e 3.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società ed al Contraente, a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)).

Le spese di perizia sono a carico della Società.

### Art. 3.11 Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la Perizia d'Appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)), entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando numero del Certificato di Assicurazione o Polizza, nome-cognome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Nel caso in cui l'Assicurato rivesta, invece, anche la qualifica di Contraente e la Società non provveda alla nomina del proprio perito, quest'ultimo verrà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano ubicate la totalità o la maggior parte delle partite danneggiate.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

In caso di adesione dell'Assicurato alla polizza Convenzione se i due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo del terzo perito, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui l'Assicurato rivesta anche la qualifica di Contraente il terzo perito verrà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano ubicate la totalità o la maggior parte delle partite danneggiate.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

### Art. 3.12 Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la Perizia d'Appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 3.10 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" e art. 2.6 - "Campioni".

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La Perizia d'Appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro".

### Art. 3.13 Modalità della perizia d'appello

La Perizia d'Appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente Assicurazione.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. 1.7 "Modifiche dell'Assicurazione - rettifiche". Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### Art. 3.14 Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo PEC ([agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)) alla Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.



---

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, l'Assicurazione si intende risolta per mutuo consenso.

### Art. 3.15 Pagamento dell'indennizzo

Nel caso in cui l'Assicurato aderisca alla Polizza Convenzione l'Assicuratore si impegna a corrispondere l'Indennizzo – previa sottoscrizione della quietanza di pagamento - all'Assicurato o al Contraente (nei casi qui di seguito descritti) entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza.

Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti l'inadempienza dell'Assicurato circa il versamento allo stesso del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente Assicurazione, previo esplicito consenso scritto dell'Assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di Indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'Assicurato in forza della presente Assicurazione.

Nel caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di Contraente (Polizza Individuale non agevolata) l'Indennizzo – previa sottoscrizione della quietanza di pagamento - sarà corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno di validità della garanzia.

Luogo e data

Il Contraente

REVO Insurance S.p.A.

---

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di aver letto e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole:

- ART. 2.2 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili
- ART. 2.3 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio
- ART. 3.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- ART. 3.9 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
- ART. 3.10 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
- ART. 3.11 – Perizia d'appello
- ART. 3.12 – Norme particolari della perizia d'appello
- ART. 3.13 – Modalità della perizia d'appello
- ART. 3.14 – Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso

Il Contraente

---

---

## Contatti utili

---

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono riportati nell'apposito documento "Contatti Utili" allegato alle presenti Condizioni di assicurazione;
- REVO Insurance S.p.A.  
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona  
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano  
Via Cesarea 12, 16121 Genova  
Tel. 02 92885700  
Fax. 02 92885749  
Email: [agricoltura@revoinsurance.com](mailto:agricoltura@revoinsurance.com)  
PEC: [agricoltura@pec.revoinsurance.com](mailto:agricoltura@pec.revoinsurance.com)  
Sito web: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza